
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA

(DOCUMENTO APPROVATO IL 28 LUGLIO 2026)

Avvertenza preliminare

Il presente documento costituisce integrazione al Documento sulle rendite del Fondo Giornalisti ed è redatto in attuazione del par. 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026.

Tale Documento relativo alle nuove prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005 non sostituisce il Documento sulle rendite esistente, ma lo integra. I contenuti relativi alla rendita vitalizia rimangono invariati.

Prima di effettuare la richiesta, l'aderente è invitato a consultare il presente documento nella sua interezza e le ulteriori informative che il Fondo rende disponibili per una scelta consapevole.

Rendita a Durata Definita Dal 1° luglio 2026	Prelievi Liberamente Determinabili Dal 1° luglio 2026	Erogazione Frazionata del Montante Dal 31 ottobre 2026
--	---	--

Documento redatto ai sensi del par. 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 (Deliberazione in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199).

Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti italiani

Via Nizza 35, 00198 Roma
t. +39 06 68 93 545

fondogiornalisti@pec-giornalisti.it
www.fondogiornalisti.it

Codice Fiscale 96103590582
Il Fondo è iscritto all'albo Covip con il numero I352

Art. 1 – Quadro Normativo di riferimento

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno quindi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo — fiscale, previdenziale e di vigilanza — delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Considerate anche le nuove prestazioni illustrate in questo Documento integrativo, le scelte per gli iscritti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

a) in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto" vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure quando l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

b) eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta;

c) rendita vitalizia;

d) rendita a durata definita;

e) prelievi liberamente determinabili;

f) erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (rinviata al 31 ottobre 2026).

Art. 2 - Disciplina comune alle nuove prestazioni

Prima di illustrare le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, è necessario descrivere le regole trasversali stabilite dall'art. 11, co. 3-bis, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente a tutte e tre le nuove opzioni. I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

Art. 2.1 - Ambito di applicazione soggettivo

Le nuove prestazioni sono disponibili esclusivamente per gli aderenti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita soggette al D.Lgs. 252/2005. Sono esclusi i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti ai fondi di comparto ad essi dedicati, cui si applica il D.Lgs. 124/1993. Questi ultimi potranno accedervi solo previo trasferimento della posizione individuale a un'altra forma pensionistica complementare soggetta al D.Lgs. 252/2005

Art. 2.2 - Alternatività rispetto alla rendita vitalizia e non combinabilità

Le tre nuove tipologie di prestazione (rendita a durata definita, prelievi liberamente disponibili ed erogazione frazionata del montante accumulato) sono alternative alla rendita vitalizia: l'aderente può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili. Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.

È invece possibile affiancare a qualsiasi delle suddette opzioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art. 11, co. 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a, paragrafo 1).

Art. 2.3 - Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile. È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia (immediata o, se prevista dal Fondo, differita). Tale conversione può avvenire:

- presso il Fondo stesso;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia ivi offerte.

Le modalità di conversione sono disciplinate all'art. 7 del Regolamento del Fondo Prestazioni Previdenziali (RENDITE VITALIZIE).

Art. 2.4 - Gestione del montante residuo

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo pensione, senza intermediazione di una compagnia assicurativa. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo a tale scopo e riportato nel Supplemento alla Nota informativa. È possibile utilizzare anche i comparti già previsti per la fase di accumulo. Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto.

Art. 2.5 - Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo. In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);
- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);
- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso);
- è invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto/regolamento.

Art. 2.6 - Cessazione delle prerogative di accumulo

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo. Le scelte possono essere successivamente modificate.

Art. 2.7 - Cessazione delle prerogative di accumulo

Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel proprio statuto/regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della richiesta. Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione.

Art. 3 - Rendita a Durata Definita

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito indipendentemente dalla sopravvivenza o meno del beneficiario.

Art. 3.2 - Determinazione della durata

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni è arrotondato per difetto.

VEDI TABELLE PARAGRAFO 8

Art. 3.3 - Determinazione della durata

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Formula: $\text{Importo rata}(n) = \frac{\text{Montante disponibile alla data di liquidazione}(n)}{\text{Numero di rate residue}(n)}$

Art. 3.4 - Determinazione della durata

L'aderente può scegliere la periodicità di erogazione tra le opzioni messe a disposizione dal Fondo, fermi restando i seguenti limiti normativi:

- periodicità Trimestrale o Annuale.

Il Fondo prevede un importo minimo di 250,00 € lordi per singola rata, al di sotto del quale non è ammessa la cadenza trimestrale.

Art. 3.5 - Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata rendita 20 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	3,50%	207.000 €	10.350 €
Anno 2	196.650 €	2,00%	200.583 €	10.557 €
...	...	...	...	...
Anno 20	14.947 €	3,00%		15.395 €

NB: La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto dall'aderente.

Formula applicata: $\text{rata dell'anno } N = \frac{\text{montante disponibile post-rendimento}}{\text{numero di rate residue}}$. Ogni anno il montante decresce per effetto dell'erogazione e varia per i risultati della gestione.

Art. 3.6 – Rischi Specifici

Rischio di longevità:

L'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'aderente sopravvive alla durata della rendita, non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione.

Il Beneficiario in corso di erogazione, potrà tuttavia convertire il montante eventualmente residuo in una rendita vitalizia.

Rischio di investimento

L'importo delle rate non è garantito. Se il comparto di investimento subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse. Viceversa, rendimenti positivi determinano rate più elevate.

Art. 4 – Prelievi Liberamente Determinabili

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

Art. 4.2 – Prelievi Liberamente Determinabili

Per evitare che l'aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'aderente al momento dell'accettazione della prestazione (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita.

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento = Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio – Totale dei prelievi già effettuati

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile. Le rate teoriche non riscosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

L'aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.

I prelievi possono essere eseguiti con un intervallo non inferiore a 6 mesi tra un prelievo e quello successivo.

L'importo minimo del prelievo non può essere inferiore a 500,00 € lordi.

Art. 4.3 – Prelievi Liberamente Determinabili

A ciascuna rata di rendita figurativa corrisponde un numero fisso di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante iniziale per il numero di rate. L'importo massimo prelevabile è determinato moltiplicando il valore della quota alla data del prelievo per la differenza tra le quote relative alle rate maturate e le quote già utilizzate per prelievi precedenti.

Art. 4.4 – Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: montante accumulato 200.000 € · vita attesa residua 20 anni · rendita figurativa annuale 10.000 € (= 200.000 / 20) · rendimento ipotetico 3,5% annuo.

Anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Massimo prelevabile	Prelievo effettuato	Montante residuo	Note
Anno 1		200.000 €	10.000 €	10.000 €	190.000 €	Prima rata disponibile da subito
Anno 2	3,50%	196.650 €	10.350 €	0 €	196.650 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 3	2,00%	200.583 €	21.114 €	10.557 €	190.026 €	Prelievo parziale, resta un residuo
...	...	...	...	...	...	...

Il montante residuo è calcolato al netto dei prelievi effettuati e al lordo del rendimento maturato (ipotetico 3,5% annuo per semplicità). Nella realtà il rendimento varia anno per anno.

Il 'Max prelevabile al 31/12' indica il tetto disponibile al termine di ciascun anno, tenendo conto dei prelievi già effettuati nell'anno stesso.

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione

Art. 4.5 – Rischi specifici

Rischio di longevità

Se i prelievi vengono effettuati con ritmo sostenuto nei primi anni, il montante si riduce significativamente. Al termine della vita attesa teorica, se l'aderente è ancora in vita, può prelevare il montante residuo ma non riceve ulteriore protezione automatica.

Rischio di investimento

Il tetto massimo prelevabile in euro varia con il valore delle quote. In periodi di rendimento negativo il montante si riduce e il tetto effettivo può risultare inferiore alle rate teoriche maturate

Tipologia	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	<u>Erogazione frazionata</u> <u>Dal 31 ottobre 2026</u>
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT)	Vita attesa residua (limite teorico) successivamente prelievi liberi capienza	A scelta (min. 5 anni)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione) Importo lordo minimo richiedibile euro 250,00	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente Importo lordo minimo richiedibile euro 500,00	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (erogazione trimestrale o annuale)	Massima (erogazione semestrale)	Limitata (eventuale periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Esclusivamente convertibile in rendita vitalizia*	Esclusivamente convertibile in rendita vitalizia *	Esclusivamente convertibile in rendita vitalizia *
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione (GENERALI)	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente

Tipologia	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata Dal 31 ottobre 2026
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026**
Tassazione post 2007 ¹	15/9%	15/9%	15/9%	20/15%

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

** Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026.

Art. 6 - Periodo transitorio – Modalità operative

Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per consentire ai Fondi pensione di adeguare in modo ordinato i propri sistemi e processi operativi interni. Durante tale periodo:

- il Fondo è tenuto ad acquisire le richieste degli aderenti di accedere alle nuove prestazioni;
- il Fondo può procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi;
- l'aderente può revocare la propria scelta in qualsiasi momento prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo;
- il Fondo darà chiara evidenza di tale situazione nel presente documento, nei moduli di richiesta e nel supplemento alla Nota informativa.

NB: Stato di adeguamento del Fondo

«Il Fondo è in fase di adeguamento: le richieste vengono acquisite e saranno liquidate al termine della fase di adeguamento di cui sarà data apposita comunicazione».

Le modifiche allo statuto/regolamento del Fondo sono state adottate dagli organi di governo e trasmesse alla COVIP in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 10, 21, 29, 34 e 36 del Regolamento sulle procedure (Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021).

Art. 7 - Modalità di richiesta della prestazione

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, l'aderente deve:

Verificare di aver maturato i requisiti di accesso (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare).

Prendere visione del presente documento, del supplemento alla Nota informativa e di ogni altra documentazione messa a disposizione dal Fondo.

Compilare il modulo di richiesta, disponibile sul sito web del Fondo.

Indicare obbligatoriamente il/i soggetto/i designato/i al riscatto del montante residuo in caso di decesso. Le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate.

Indicare il comparto di investimento prescelto per la fase di erogazione (in assenza di indicazione, il Fondo applicherà il comparto di default).

La domanda di prestazione dovrà essere richiesta compilando l'apposito modulo disponibile sul sito del Fondo. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente. Il modulo deve essere inviato con propria PEC all'indirizzo modulistica@pec-giornalisti.it o in subordine inviato per il tramite di raccomandata con ricevuta di ritorno a " FONDO COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI, via Nizza 35, 00198 Roma (RM)", i moduli inviati per posta ordinaria, per mail ordinaria o tramite PEC non intestata al richiedente non saranno accettati dal Fondo, i moduli pervenuti per il tramite di raccomandata potrebbero essere gestiti con tempi più lunghi rispetto alla Pratica presentata per il tramite di PEC. I moduli pervenuti al Fondo dopo il 20 del mese saranno gestiti con data di decorrenza dal mese successivo alla ricezione. La richiesta di Prestazione deve essere completa della documentazione prevista.

Art. 8 - Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30

¹ Per maggiori dettagli si veda il Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

55	29
56	28
57	27
58	26
59	26
60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15
73	14
74	13
75	12
76	12
77	11
78	10

79	10
80	9
81	8
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2
97	2
98	2
99	2
100	1
101	1